SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 giugno 2000**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero delle politiche agricole e forestali

00G0216

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2000, n. **175.**

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico suindicato;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante disposizioni in materia di provvidenze per il personale di magistratura;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, modificativo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1992, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, recante disposizioni in materia di stipendi, paghe e retribuzione degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972, che adotta il regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;

Considerata l'opportunità di rivedere, alla luce dei citati interventi normativi in materia di trattamento economico del personale della magistratura, la disposizione regolamentare recante la disciplina della ripartizione delle somme divisibili spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 marzo 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del 29 febbraio 1972 è così sostituito: «La somma risultante dalla detrazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 è divisa in due parti uguali, delle quali una viene ripartita in quote uguali tra tutti gli appartenenti ai ruoli degli avvocati e dei procuratori, l'altra è ripartita fra gli avvocati, i procuratori alla quarta classe di stipendio, i procuratori alla terza classe di stipendio ed i procuratori alla seconda classe di stipendio, in proporzione dello stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza esclusa ogni altra indennità.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2000

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Visto, *Il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 reca disposizioni in materia di esazione degli onorari e delle competenze e sulla loro ripartizione fra il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), così recita:

«Art. 21. — L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.

Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione. Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici».

— L'art. 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), cosi recita:

«Art. 61. — Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario».

— La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca disposizioni in materia di provvidenze per il personale di magistratura.

— L'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), così recita:

«Art. 2. — 1. Le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. L'indennità di funzione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto art. 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.

8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.

9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992».

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 vedasi in nota al titolo.

Note all'art. 1:

— La legge 2 aprile 1979, n. 97, reca norme «sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato».

— La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca norme in materia di provvidenze per il personale di magistratura.

00G0224

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2000.

Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 47, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che «I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1999, di definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dei criteri di riparto, per l'anno 2000, delle risorse relative alle agevolazioni alle imprese conferite alle regioni;

Visto il parere espresso nella seduta del 4 novembre 1999 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la proposta di definizione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, formulata dalla Conferenza Stato-regioni nel corso della riunione del 16 dicembre 1999;

Vista la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese di cui all'art. 47, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono così definite:

Regioni	Percentuali
Piemonte	8,86
Valle d'Aosta	0,21
Lombardia	16,97
Trentino-Alto Adige	0,46
Veneto	9,98
Friuli-Venezia Giulia	1,65
Liguria	1,73
Emilia-Romagna	8,20
Toscana	7,28
Umbria	1,54
Marche	3,26
Lazio	3,64
Abruzzo	2,68
Molise	0,85
Campania	8,79
Puglia	6,36
Basilicata	1,23
Calabria	3,04
Sicilia	6,70
Sardegna	6,57

Roma, 10 febbraio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 397

00A8897

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000.

Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, concernente identificazione delle

attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dalla stessa Conferenza unificata in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del commercio con l'estero, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di incentivi alle imprese, prima esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero per il commercio con l'estero, e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, conferiti ai sensi degli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° luglio 2000, delle funzioni e compiti amministrativi conferiti di cui all'art. 1, le risorse del bilancio dello Stato da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono quantificate per l'anno 2000 nell'importo di lire 1.004 miliardi, decurtate delle somme impegnate dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori alla data del 30 giugno 2000, per l'anno 2001 nell'importo di lire 1.337 miliardi e per gli anni 2002 e successivi nell'importo di lire 1.471 miliardi annui.

2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 3, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate in lire 0,6 miliardi.

3. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4.

4. A decorrere dal 1° luglio 2000 sono trasferiti i fondi giacenti al 30 giugno 2000 sui conti correnti numero 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009, 22010, 22013, 22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'ISVEIMER S.p.a., l'IRFIS S.p.a. e C.I.S. S.p.a., non impegnati dagli enti gestori alla medesima data e depurati delle quote relative agli interventi che restano di competenza statale.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nel limite delle residue disponibilità.

6. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione dei crediti agevolati alle imprese.

7. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo sono stabilite dalle singole regioni con propri atti normativi. In caso di mancata emanazione di tali atti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in data 24 aprile 1998.

8. Le relative risorse finanziarie continuano ad essere versate dallo Stato sugli appositi conti correnti di tesoreria intestati agli enti gestori, nei limiti delle risorse residue disponibili di cui al comma 5, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base 3.2.1.46, capitolo 7658, e 3.2.1.26, capitolo 7401.

Art. 3.

Decorrenza del trasferimento

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni e dei compiti conferiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dall'art. 2, comma 1, per spese di intervento vengono trasferite con decorrenza 1° luglio 2000.

2. Per l'anno 2000, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono trasferite alle regioni, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come integrato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per la parte non impegnata dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori, la cui attività di impegno non può comunque eccedere i sei/dodicesimi delle risorse previste per l'anno 2000.

3. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto vengono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La relativa quota, già inclusa negli importi di cui all'art. 2, è determinata sulla base delle percentuali di cui all'art. 6.

4. Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3.

Art. 4.

Personale

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, il personale da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano è così determinato:

Ministero per il commercio con l'estero: quattro unità;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ventidue unità.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento del contingente di personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5.

Risorse strumentali

1. Sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, le risorse strumentali e organizzative utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio delle funzioni trasferite, di cui alla tabella allegata.

Art. 6.

Riparto delle risorse finanziarie

1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali risorse, unitamente alle giacenze finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, sono assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle percentuali fissate per ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta della Conferenza Stato-regioni.

2. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono ridotti, per ciascun anno, in relazione alle risorse trasferite ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3.

3. Gli stanziamenti di competenza degli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero sono ridotti per le spese di funzionamento e di personale di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dopo la definizione delle procedure di cui all'art. 4.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1 fino all'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Roma, 26 maggio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 5

RISORSE STRUMENTALI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LEGGI	RISORSE TRASFERITE
Legge 8 agosto 1995, n. 341, articolo 1 (come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8, comma 1)	Software applicativo.
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8, comma 2.	Software applicativo.
Articolo 13, decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.	Software applicativo.
Legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 12 (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 3, commi 8 e 9).	Software applicativo.
Legge 5 ottobre 1991, n. 317, articolo 8.	Software applicativo.
Legge 8 agosto 1995, n. 341, articolo 9.	Software applicativo.
Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 11.	Software applicativo.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 11.	Software applicativo.

D.P.C.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE

RISORSE DA TRASFERIRE

(in miliardi di lire)

Stato di previsione	2000	2001	2002 e successivi
Tesoro	496	629	763
Industria	688	688	688
Commercio Estero	20	20	20
TOTALE	**1.204**	**1.337**	**1.471**

MEZZI DI COPERTURA

Stato di previsione	2000		2001	2002 e successivi
	Tagli di bilancio	**Fondo c/c 22020**	**Tagli di bilancio**	**Tagli di bilancio**
Tesoro	296	200	629	763
Industria	688		688	688
Commercio estero	20		20	20
TOTALE	**1.204**		**1.337**	**1.471**

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL TESORO

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti

(dati in migliaia di lire)

	2000	**2001**	**2002 e successivi**
Tot. Cap. 6876-7763-8172-8187	52.810.050	52.810.050	52.810.050
Cap. 7743	133.000.000	266.000.000	400.000.000
Cap. 7775	310.000.000 (1)	310.000.000	310.000.000
TOTALE	**495.810.050**	**628.810.050**	**762.810.050**

(1) 110 mld con riduzione dello stanziamento di bilancio e 200 mld con le disponibilità del fondo sul c/c n. 22020.

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL TESORO

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti

(dati in migliaia di lire)

ANNI Capitoli 6876 – 7763 – 8172 – 8187					
1995	**1996**	**1997**	**Media triennio 1995 - 1997**	**Incremento 1997 – 2000 Stato di previsione**	**2000 e successivi**
19.000.000	52.000.000	67.500.000	46.166.667	14,39%	**52.810.050**

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995 – '98, Bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (Bilancio programmatico) 2000 – 2003.

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL TESORO

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti

(dati in migliaia di lire)

	2000	**2001**	**2002 e successivi**
Cap. 7743 (1)	133.000.000	266.000.000	400.000.000
Cap. 7775 (2)	310.000.000	310.000.000	310.000.000
TOTALE	**443.000.000**	**576.000.000**	**710.000.000**

(1) A decorrere dall'anno 2000 è garantito il soddisfacimento di un flusso di richieste da parte delle imprese artigiane corrispondente ad un fabbisogno di contributi di 400 mld, scaglionato in tre anni.
(2) Per l'anno 2000 l'intervento sarà finanziato per 200 mld utilizzando le disponibilità finanziarie del conto corrente di Tesoreria Centrale n. 22020.

CAPITOLI MINISTERO DEL TESORO
TRIENNIO 95 - 96 - 97

PARTE CAPITALE

(in migliaia di lire)

Cap.	Descrizione capitoli - Anno 1997	1997	1996	1995
6876	Somma occorrente per interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa	20.000.000		
7743	Somma da versare ad aumento del Fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ecc (1)	413.700.000	319.400.000	492.000.000
7763	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad Istituti ed Aziende di Credito sulle anticipazioni, ecc.	7.000.000	7.000.000	
7772	Somma da erogare al Fondo di garanzia per il miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese delle aree depresse (2)		750.000.000	
7775	Assegnazione al Fondo Contributi, ecc. sulle operazioni di finanziamento Mediocredito Centrale (3)	100.000.000	50.000.000	
7879	Somma da erogare al Mediocredito Centrale e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per gli interventi, ecc. (4)		50.000.000	
7898	Somma da erogare al Fondo centrale di garanzia, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ecc. (5)	30.000.000		
8172	Somma da erogare a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, ecc.	21.500.000	18.000.000	
8187	Somma da versare al Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperaz. (art. 1, legge 27/2/85, n. 49) presso coopercredito S.p.A.	19.000.000	27.000.000	19.000.000
	TOTALE capp. 6876 – 7763 – 8172 - 8187	67.500.000	52.000.000	19.000.000

(1) La relativa media del triennio attualizzata [438 MLD] è superiore all'effettivo fabbisogno rappresentato dall'Artigiancassa per il 2000 [400 MLD]; pertanto verrà trasferita la predetta cifra di 400 MLD annui
(2) Intervento una tantum di 750 MLD nel 1996 che ha alimentato il Fondo di Garanzia oggetto di trasferimento. Avendo carattere episodico l'intervento non è considerato.
(3) "Gestione interventi interno" - Mediocredito Centrale. La relativa media del triennio attualizzata (55 MLD) è insufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno rappresentato dal Mediocredito Centrale per il 2000 (290 MDL); pertanto verrà trasferita la predetta cifra di 290 MLD annui.
(4) Intervento di natura eccezionale, dal carattere episodico, che, in quanto tale, non viene preso in considerazione.
(5) Le disponibilità esistenti presso il Mediocredito assicurano la copertura del fabbisogno fino al 2002 e, pertanto, non viene preso in considerazione.

		TESORO	BILANCIO	TOTALE	
1994	Spese correnti	347.937.644	206.317	348.143.961	
	Spese in c/capit.	44.673.950	5.424.393	50.098.343	
	Spese finali	392.611.594	5.630.710	398.242.304	
	Interessi	176.473.429		176.473.429	
	SP.FIN. netto interessi	216.138.165	5.630.710	221.768.875	
1995	Spese correnti	369.984.065	108.595	370.092.660	
	Spese in c/capit.	36.978.730	6.711.074	43.689.804	
	Spese finali	406.962.795	6.819.669	413.782.464	
	Interessi	191.896.341		191.896.341	
	SP.FIN. netto interessi	215.066.454	6.819.669	221.886.123	
1996	Spese correnti	356.438.823	295.653	356.734.476	
	Spese in c/capit.	41.532.195	5.615.144	47.147.339	
	Spese finali	397.971.018	5.910.797	403.881.815	
	Interessi	202.296.971		202.296.971	
	SP.FIN. netto interessi	195.674.047	5.910.797	201.584.844	221.530.080
1997	Spese correnti	366.478.277	89.208	366.567.485	
	Spese in c/capit.	63.436.465	5.072.542	68.509.007	
	Spese finali	429.914.742	5.161.750	435.076.492	
	Interessi	193.957.220		193.957.220	
	SP.FIN. netto interessi	235.957.522	5.161.750	241.119.272	
1998	Spese correnti	355.573.735			
	Spese in c/capit.	56.638.610			
	Spese finali	412.212.345			
	Interessi	173.988.107			
	SP.FIN. netto interessi	238.224.238			
1999	Spese correnti	362.182.054			
	Spese in c/capit.	37.632.713			
	Spese finali	399.814.767			
	Interessi	154.501.587			
	SP.FIN. netto interessi	245.313.180			
2000	SP.FIN. netto interessi	253.408.515			14,39%

All.B

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti

(Dati in migliaia di lire)

ANNI					
1995	**1996**	**1997**	**Media triennio 1995 - 1997**	**Incremento 1997 – 2000 Stato di previsione**	**2000 e successivi**
425.862.847	1.021.409.098	480.182.941	642.484.962	7,08%	**687.972.897**

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995 – '98, Bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (Bilancio programmatico) 2000 - 2003.

CAPITOLI MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
TRIENNIO 95 - 96 - 97
PARTE CAPITALE
(dati in migliaia di lire)

Cap.	Descrizione capitoli	Anni		
		1997	**1996**	**1995**
7053	Contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese individuali o sociali ed agli artigiani che hanno subito ecc.	2.000.000	2.103.423	
7558	Conferimento al Fondo Speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui alla legge 5, ecc..	150.000.000	163.500.000	266.750.000
7567	Conferimento alla sezione Fondo Speciale rotativo per l'innovazione tecnologica previsto dall'art. 4, ecc.		500.000.000	
7709	Contributi in conto capitale per iniziative volte alla realizzazione di impianti civili, industriali o misti di ecc. (1)			
7710	Contributi in conto capitale per iniziative volte alla realizzazione di impianti dimostrativi riguardanti ecc. (1)			
7713	Contributi in conto capitale per iniziative riguardanti la riattivazione di impianti che utilizzino concessioni ecc. (1)			
7718	Contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti dimostrativi finalizzati all'uso razionale dell'energia ecc.	48.000.000	69.600.000	2.000.000
7719	Contributi in conto capitale per iniziative di riattivazione e costruzione di nuovi impianti idroelettrici	17.900.000	12.400.000	2.000.000
7904	Contributi alle imprese per la realizzazione di attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi ecc.	93.341.386	62.249.960	55.131.650
7905	Contributi n conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni minerarie per ecc.	22.000.001	22.005.715	22.001.140
7910	Contributi a fondo perduto per l'esecuzione di pozzi per la ricerca di risorse geotermiche		4.850.000	4.850.000
7911	Contributi in conto capitale per progetti di riassesto ambientale in aree oggetto di attività mineraria e per ecc.	13.500.000	9.700.000	29.130.057
8042	Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre ecc.	20.000.000	25.000.000	10.000.000
8043	Contributi in conto capitale per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale ecc.	41.147.000	(1)	
8044	Contributi in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale ecc.	72.294.554	(1)	34.000.000
8048	Contributi al settore del commercio per la realizzazione di interventi nelle aree depresse, ai sensi del ecc.	(2)	150.000.000	
	TOTALE	**480.182.941**	**1.021.409.098**	**425.862.847**

(1) Le previsioni definitive da consuntivo riguardano solo la reiscrizione di residui passivi perenti
(2) Concerne interventi per la Camera di Commercio di Gorizia.

		MICA	
1994	Spese correnti	332.703	
	Spese in c/capit.	5.060.652	
	Spese finali	5.393.355	
1995	Spese correnti	316.186	
	Spese in c/capit.	6.945.717	
	Spese finali	7.261.903	
1996	Spese correnti	307.252	
	Spese in c/capit.	8.693.230	
	Spese finali	9.000.482	7.391.668
1997	Spese correnti	414.503	
	Spese in c/capit.	5.498.115	
	Spese finali	5.912.618	
1998	Spese correnti	312.094	
	Spese in c/capit.	6.763.262	
	Spese finali	7.075.356	
1999	Spese correnti	271.975	
	Spese in c/capit.	7.390.206	
	Spese finali	7.662.181	
2000	Spese finali	7.915.033	7,08%

All. C

TRASFERIMENTI STANZIAMENTI DEFINITIVI MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Escluse le funzioni relative ai consorzi multiregionali

(dati in migliaia di lire)

ANNI					
1995	**1996**	**1997**	**Media triennio 1995 – 1997**	**Incremento 1997 – 2000 Stato di previsione**	**2000 e successivi**
20.266.000	17.226.000	14.934.000	17.475.000	17,05%	**20.454.488**

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato per gli anni 1995 – '98, Bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (Bilancio programmatico) 2000 – 2003.

CAPITOLI MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

TRIENNIO 95 - 96 - 97

Escluse le funzioni relative ai consorzi multiregionali

Cap.	Descrizione capitoli - Anno 1997	Anni		
		1997	1996 (1)	1995 (2)
1608	Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	14.934.000	17.226.000	20.266.000

(1) Cap. 1173
(2) Cap. 1612 = 28.500.000 Cap. 1614 = 1.900.000

		COMM. EST.	
1994	Spese correnti	373.583	
	Spese in c/capit.	10.000	
	Spese finali	383.583	
1995	Spese correnti	364.707	
	Spese in c/capit.	9.000	
	Spese finali	373.707	
1996	Spese correnti	333.312	
	Spese in c/capit.	23.294	
	Spese finali	356.606	354.697
1997	Spese correnti	322.923	
	Spese in c/capit.	10.854	
	Spese finali	333.777	
1998	Spese correnti	346.012	
	Spese in c/capit.	6.250	
	Spese finali	352.262	
1999	Spese correnti	400.867	
	Spese in c/capit.	1.037	
	Spese finali	401.904	
2000	Spese finali	415.167	17,05%

00A8898

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il periodo di mancato od irregolare funzionamento degli uffici, accertato con decreto del direttore generale, regionale o compartimentale deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la nota protocollo n. 747/a in data 24 maggio 2000 con la quale l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia ha comunicato a questa direzione l'irregolare funzionamento nella giornata del 26 maggio 2000 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 10 alle ore 12, per assemblea del personale;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Venezia nella giornata del 26 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 6 giugno 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A8376

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, in legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 - già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 - introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 44/2000 del 30 maggio 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli avvenuto in data 15 maggio 2000, fino alle ore 9,50 a seguito di cause tecniche;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli in data 15 maggio 2000, fino alle ore 9,50 per cause tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 giugno 2000

Il direttore regionale: ABATINO

00A8943

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2000.

Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati alla legge n. 748 del 1984, in materia di fertilizzanti.

L'ISPETTORATO CENTRALE
PER LA REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio n. 89/284/CEE e n. 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998 e 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e correttivi di cui all'allegato 1C alla legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità, di cui agli articoli 8 e 9;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Tenuto conto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi convocata con nota n. 31282 del 5 luglio 1999 dal Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la comunicazione relativa al presente decreto, effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 98/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificato da ultimo con il decreto ministeriale 5 ottobre 1998, è ulteriormente modificato ed integrato come riportato nell'allegato *A)* al presente decreto.

2. A partire dal 1° gennaio 2002 i limiti dei metalli pesanti negli ammendanti e correttivi e nei prodotti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1998 saranno quelli riportati nell'allegato *B)* al presente decreto, fatto salvo quanto verrà disposto da direttive comunitarie in materia.

3. Per quanto attiene il metallo nichel negli ammendanti, si provvederà entro il 30 giugno 2000 alla fissazione del relativo limite di cui all'allegato *B)*, valido a partire dal 1° gennaio 2002.

4. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della Unione europea e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 1º ottobre 2000, è concesso lo smaltimento degli ammendanti e correttivi prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi
AMBROSIO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

p. *Il Ministro dell'ambiente*
MASCAZZINI

p. *Il Ministro della sanità*
MARABELLI

ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 1
DI MODIFICA DELL'ALLEGATO 1C
DELLA LEGGE 19 ottobre 1984, n. 748

ALLEGATO *A)*

ALLEGATO 1C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

Capitolo 1. - *Premessa*

Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente:

«1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti, falli salvi i casi in cui diversamente previsto dalle colonne n. 4 e n. 7 di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 - capitolo 2 del presente allegato, per determinati ammendanti e correttivi:

Metalli	Ammedanti	Correttivi
Piombo totale	140	100
Cadmio totale	2	2
Nichel totale	100	50
Zinco totale	500	500
Rame totale	300	500
Mercurio totale	1,5	1,5
Cromo esavalente totale	0,5	0,5

ALLEGATO *B)*

ALLEGATO 1C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

Capitolo 1. - *Premessa*

Dopo il punto 1.4 viene aggiunto il seguente:

«1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Ammedanti	Correttivi	Ammendanti numeri 3, 4, 5 e 6 di cui al punto 2.1 dell'allegato 1C
Piombo totale	140	100	140
Cadmio totale	1,5	1,5	1,5
Nichel totale	n.d.	50	50
Zinco totale	500	500	500
Rame totale	230	230	150
Mercurio totale	1,5	1,5	1,5
Cromo esavalente totale	0,5	0,5	0,5

n.d. = non definito

00A8887

DECRETO 14 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Catanzaro e Reggio di Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 delta legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 22 dicembre 1999 al 30 dicembre 1999 nella provincia di Catanzaro;

piogge persistenti dal 27 dicembre 1999 al 14 gennaio 2000 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

venti impetuosi dal 22 dicembre 1999 al 30 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Amaroni, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cropani, Curinga, Davoli, Falerna, Feroleto Antico, Gagliato, Gasperina, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, Nocera Tirinese, Petrizzi, Pianopoli, San Floro, San Mango D'Aquino, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti;

venti impetuosi: dal 22 dicembre 1999 al 30 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Amaroni, Badolato, Belcastro, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Curinga, Davoli, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Guardavalle, Lamezia Terme, Maida, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Pianopoli, San Mango D'Aquino, San Sostene, Satriano, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato;

Reggio di Calabria:

piogge persistenti dal 27 dicembre 1999 al 29 dicembre 1999, dal 12 gennaio 2000 al 14 gennaio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di careri, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Platì, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace;

piogge persistenti dal 27 dicembre 1999 al 29 dicembre 1999, dal 12 gennaio 2000 al 14 gennaio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Locri, Platì, Sant'Agata del Bianco, Siderno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8888

DECRETO 14 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi 28 dicembre 1999 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Torino: venti impetuosi del 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Torre Pellice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8889

DECRETO 14 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 3 novembre 1999 al 7 novembre 1999 nella provincia di Padova;

piogge persistenti dal 6 novembre 1999 al 7 novembre 1999 nella provincia di Rovigo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: piogge persistenti dal 3 novembre 1999 al 7 novembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Conselve, Correzzola, Lozzo Atestino, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Monselice, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Terrassa Padovana, Vo;

Rovigo: piogge persistenti del 6 novembre 1999, del 7 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Vilianova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8890

DECRETO 14 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente del la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati del le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999 al 16 dicembre 1999 nella provincia di Benevento;

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 28 dicembre 1999 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento:

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999 al 16 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Apollosa, Arpaia, Bonea, Forchia, Montesarchio, Paolisi;

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 16 dicembre 1999, dal 27 dicembre 1999 al 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Benevento, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Cautano, Circello, Cusano Mutri, Foglianise, Frasso Telesino, Molinara, Pannarano, Paupisi, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Lorenzello, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Torrecuso, Vitulano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8891

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 giugno 2000.

Dichiarazione di «tipo approvato» dei dispositivi denominati «Tekno 6P» e «Tekno 8P» da installare a bordo di navi mercantili, adottati in forza dell'art. 3 della legge n. 84/1994.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 9 maggio 2000 della società Arimar S.p.a., con sede in via Beneficio II Tronco, 57/A - 48015 Montaletto di Cervia (Ravenna), con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per gli apparecchi galleggianti gonfiabili, di propria produzione, denominati:

TEKNO 6P (da sei persone);

TEKNO 8P (da otto persone);

Visto il Certificate of Inspection C.O.I.: G5313/GEN/00 ed il rapporto di ispezione e relazione tecnica REF G5313 BVITA 30.00.2150 entrambi relativi alle prove effettuate dall'istituto di classificazione Bureau Veritas - Marine Division - quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» gli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unità da diporto), denominati «TEKNO 6P» e «TEKNO 8P» rispettivamente da sei e da otto persone, fabbricati dalla ditta Arimar S.p.a.

Gli apparecchi galleggianti dovranno essere costruiti in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti

di cui alla suddetta documentazione e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

Gli apparecchi galleggianti dovranno essere marcati in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome del fabbricante;

nome o sigla del modello;

numero delle persone che ciascuno di essi è autorizzato a portare;

istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo;

mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.

Art. 2.

Gli apparecchi galleggianti dovranno essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.

Tale controllo sarà certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A8377

DECRETO 8 giugno 2000.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo denominato «Mayday» da installare a bordo di navi mercantili, adottato in forza dell'art. 3 della legge n. 84/1994.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412 - Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 17 maggio 2000 della società Veleria S. Giorgio Meridionale S.r.l., con sede in via Nazionale - 89056 Santa Cristina di Aspromonte (Reggio Calabria), e filiale in via De Gasperi n. 37H - 16030 Casarza Ligure (Genova), con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» l'apparecchio galleggiante gonfiabile, di propria produzione, denominato:

MAYDAY da: 4-6-8-10 persone;

Visto il rapporto n. 1999 DG TA 10 in data 18 maggio 2000, relativo alle prove effettuate dall'istituto di classificazione Registro italiano navale - Direzione generale - via Corsica n. 12 (Genova), quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'apparecchio galleggiante di tipo gonfiabile (da utilizzarsi esclusivamente sulle unità da diporto), denominato «MAYDAY» nelle sue versioni da quattro, sei, otto a forma quadrata e da dieci persone a forma pentagonale fabbricato dalla Veleria S. Giorgio Meridionale S.r.l.

L'apparecchio galleggiante dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

L'apparecchio galleggiante dovrà essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome del fabbricante;

nome o sigla del modello;

numero delle persone che ciascuno di essi è autorizzato a portare;

istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;

estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo;

mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.

Art. 2.

L'apparecchio galleggiante dovrà essere sottoposto a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.

Tale controllo sarà certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

00A8378

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 giugno 2000.

Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza. (Deliberazione n. 388/00/Cons).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 20 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 21 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 410/1999 del 22 dicembre 1999 «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione» (di seguito Regolamento), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/Cons del 14 giugno 2000, «Modifiche alla delibera n. 410/1999 recante: «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, in particolare l'art. 20, comma 2 in materia di contributi per l'installazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/1999 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 69/1999 del 9 giugno 1999 «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 197/1999 del 7 settembre 1999 «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)01 del 28 marzo 2000, sull'estensione della decisione n. ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione del sistema terrestre di comunicazioni mobili universali (UMTS);

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'8 maggio 2000, in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

Visto il verbale della riunione del 9 maggio 2000 del comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali di comunicazioni mobili di terza generazione;

Vista la nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la procedura di aggiudicazione delle licenze di telefonia mobile di terza generazione;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 15 marzo 2000;

Visto il verbale della riunione del 16 giugno 2000 del comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali di comunicazioni mobili di terza generazione;

Considerato che la licitazione per l'aggiudicazione delle licenze relative ai sistemi mobili di terza generazione prevede una fase di accertamento dei requisiti di idoneità all'installazione e all'esercizio di una rete di terza generazione ed una fase di aggiudicazione sulla base della somma più elevata offerta dai partecipanti alla gara, con miglioramenti competitivi, ai fini dell'utilizzo, per la durata della licenza, di una risorsa frequenziale nella banda riservata ai sistemi mobili di terza generazione;

Considerato che l'Autorità, quale organo competente al rilascio delle licenze individuali agli aggiudicatari della licitazione, indica i criteri sulla base dei quali accertare, mediante l'esame della documentazione relativa ai piani tecnici e commerciali, la qualificazione dei candidati necessaria alla realizzazione ed all'esercizio di una rete mobile di terza generazione;

Considerato che il comitato dei Ministri, sentiti i valutatori, nella sua riunione del 16 giugno 2000, ha stabilito il valore base della licitazione a partire dal quale si potranno effettuare miglioramenti competitivi, e che, essendo l'importo offerto a titolo di assegnazione delle frequenze fissato dal mercato mediante il meccanismo previsto di licitazione, l'Autorità non ritiene di stabilire, prima dell'espletamento della procedura di licitazione, con proprio provvedimento, il contributo di cui all'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 per i sistemi mobili di terza generazione;

Considerato che i soggetti che risulteranno aggiudicatari già presenti sul mercato sono dotati di frequenze sulle bande GSM e quindi, alla luce di tale disponibilità di spettro frequenziale, potranno offrire servizi vocali e multimediali sulle reti di seconda e terza generazione, e che poiché tale possibilità rappresenta una condizione di vantaggio rispetto agli operatori nuovi entranti, per tale ragione l'Autorità ritiene necessario rendere disponibili, in via preferenziale a questi ultimi, i blocchi di frequenze addizionali previsti dal Regolamento;

Considerato che la copertura prevista all'art. 3, comma 6, del Regolamento impone ai titolari di licenza, indipendentemente dagli impegni volontariamente assunti, obblighi di copertura dei capoluoghi di regione entro trenta mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro ulteriori trenta mesi, e che il diritto al «roaming» sulle reti di seconda generazione, in conformità con gli orientamenti degli altri Paesi dell'Unione europea, consente agli operatori nuovi entranti, nella fase iniziale, di fornire servizi e quindi di acquisire una base clienti parallelamente alla costruzione della rete di terza generazione e ridurre così lo svantaggio competitivo rispetto agli operatori esistenti;

Considerato che la differenza di condizioni competitive tra gli operatori già presenti sul mercato ed i nuovi entranti e tra gli operatori esistenti notificati quali aventi notevole forza di mercato e quelli non notificati richiede la previsione di regole asimmetriche con riferimento alle condizioni economiche di «roaming» offerte, e che i tempi e le modalità di fornitura di tali condizioni a tal fine previste sono coerenti con le diverse fasi di rilascio delle licenze, di sperimentazione e di commercializzazione dei servizi attraverso i sistemi di terza generazione e con la necessità di incentivare la costruzione di nuove infrastrutture ed il loro sviluppo nel territorio;

Considerato che l'Autorità ritiene di condividere l'orientamento comunitario, sottolineato nel parere espresso dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, in base al quale ogni gestore di rete mobile è in principio tenuto a soddisfare a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ogni ragionevole richiesta di accesso alla propria rete mobile da parte dei fornitori di servizi e dei cosiddetti operatori mobili virtuali;

Considerato che i fornitori di servizi, intesi come soggetti indipendenti dai gestori di reti, attraverso l'offerta agli utenti delle reti mobili di terza generazione di servizi a valore aggiunto anche mediante accordi con fornitori di applicazioni informatiche e di contenuti, svolgeranno un ruolo fondamentale nello sviluppo dei sistemi mobili di terza generazione, e che gli stessi, quali soggetti rilevanti della catena del valore nei servizi multimediali, agiranno come catalizzatori di nuovi servizi, contribuendo ad aumentare il volume di traffico sulle reti di terza generazione favorendo un uso efficiente delle risorse;

Considerato che, allo stato, in assenza di una chiara definizione della natura giuridica degli operatori mobili virtuali, si ritiene che essi possano identificarsi in quei soggetti licenziatari che offrono tutti i servizi di teleco-

municazione tramite accordi con gli operatori del servizio radiomobile pubblico assegnatari delle risorse frequenziali e con gli operatori della rete di accesso radio;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità ritiene opportuno avviare fin da ora, con la partecipazione delle parti interessate, uno specifico procedimento inteso a valutare le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura dell'operatore mobile virtuale sulle reti mobili e tenuto anche conto, soprattutto con riferimento agli operatori di terza generazione della possibilità di consentire loro ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti, come anche sottolineato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere summenzionato;

Considerato il carico aggiuntivo derivante dal «*roaming*» e dall'eventuale presenza di operatori mobili virtuali che graverà sulle attuali reti mobili, l'Autorità ritiene necessario, al fine di garantire la qualità del servizio e la piena concorrenza, che sia destinata al servizio radiomobile pubblico di seconda generazione tutta la banda di frequenze che il Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) ha a tal fine individuato, e rivolge in tal senso una raccomandazione al Governo;

Considerato che l'Autorità ha in corso una istruttoria per la definizione delle regole tecniche ed economiche per la prestazione del servizio di portabilità del numero su reti mobili e che, anche alla luce di quanto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritiene opportuno estendere tale istruttoria anche alle reti di terza generazione, con l'obiettivo di introdurre, entro il 30 giugno 2001, la prestazione della portabilità del numero da parte degli operatori di reti mobili, termine ritenuto tempestivo anche per i nuovi entranti in relazione alla prevista data di operatività dei sistemi di terza generazione;

Considerata l'opportunità di prevedere una sperimentazione che favorisca l'uso integrato di sistemi mobili di terza generazione ad uso pubblico e di sistemi operanti nello spettro asimmetrico che il Regolamento riserva ai sistemi ad uso privato, e limitatamente all'effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché l'opportunità di prevedere la sperimentazione di sistemi integrati terrestri e satellitari nelle bande che il Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) ha riservato ai sistemi satellitari nella prima fase dei sistemi mobili di terza generazione;

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;

Sentiti gli operatori nazionali del servizio radiomobile pubblico relativamente alle problematiche inerenti i rapporti tra operatori di seconda e terza generazione;

Visti gli atti del procedimento;

Udite le relazioni del Presidente e del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Regolamento»: la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 dicembre 1999, n. 410/1999, recante «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», come modificato dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000;

b) «licenza»: la licenza di cui all'art. 2 del Regolamento;

c) «aggiudicatario»: il soggetto aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione in seguito alla procedura di licitazione di cui al Regolamento;

d) «operatore esistente»: un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico. Sono equiparati all'operatore esistente i soggetti che:

1) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico;

2) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico;

3) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico;

e) «nuovi entranti»: i soggetti che, alla data di presentazione dell'offerta nell'ambito della procedura di licitazione di cui al Regolamento, non:

1) siano operatori esistenti;

2) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore esistente;

3) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore esistente;

4) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore esistente;

f) «operatore esistente aggiudicatario»: un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento. Sono equiparati ad operatori esistenti aggiudicatari soggetti che:

1) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per

i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;

2) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;

3) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;

g) «aggiudicatario avente notevole forza di mercato»: un operatore esistente avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi radiomobili ad uso pubblico ai sensi dell'art. 1, lettera *am*), del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione in seguito alla procedura di licitazione di cui al Regolamento;

h) «offerente»: un soggetto ammesso alla licitazione di cui al Regolamento che abbia presentato una offerta valida secondo le modalità stabilite nel relativo disciplinare di gara.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 della delibera n. 410/1999 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000.

Capo II

CRITERI DI IDONEITÀ E AGGIUDICAZIONE

Art. 2.

Criteri di idoneità

1. L'accertamento dell'idoneità all'installazione e all'esercizio di reti per l'offerta al pubblico di servizi mobili di terza generazione avviene in base ad un esame della documentazione relativa ai piani tecnici e commerciali, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori. Tale accertamento è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) la capacità e le modalità tecniche dell'offerta dell'infrastruttura, ivi incluse la pianificazione e lo sviluppo della rete di terza generazione, comprendenti almeno:

1) la descrizione della rete in relazione allo standard IMT-2000 adottato;

2) la indicazione delle misure di sicurezza;

3) le modalità di «roaming»;

4) la copertura e la capacità della rete, oltre al relativo calendario di attuazione, fatti salvi gli obblighi previsti all'art. 3, comma 6, del Regolamento.

b) la capacità di offerta dei servizi, i rapporti con l'utenza, le previsioni di mercato, gli obiettivi commerciali, comprendenti almeno:

1) l'entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione di una rete di terza generazione con particolare riferimento alla fornitura dei servizi avanzati mediante l'utilizzazione delle più moderne tecnologie;

2) le previsioni e gli obiettivi di mercato, le caratteristiche dei servizi offerti, con particolare rilievo all'innovatività ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi;

3) la capacità di realizzazione dell'attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso;

4) i rapporti con l'utenza, ivi incluso i piani di «customer service» e la carta dei servizi.

2. Sono ammessi all'aggiudicazione di cui all'art. 3, comma 1, soggetti che siano stati ritenuti idonei sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, così come precisati nel bando e nel disciplinare di gara.

3. L'eventuale esclusione di un soggetto ritenuto non idoneo è comunicata all'interessato con provvedimento motivato.

4. Gli obblighi assunti dagli aggiudicatari in sede di verifica dell'idoneità di cui al comma 1, fanno parte del capitolato d'oneri allegato alla licenza.

Art. 3.

Aggiudicazione della licitazione

1. L'aggiudicazione avviene sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto, a partire da un importo minimo indicato nel bando di gara, attraverso un sistema di miglioramenti competitivi secondo le modalità che saranno specificate nel bando ovvero nel disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento possono essere attribuite, in seguito alla procedura di licitazione, fino a cinque licenze individuali. Qualora il numero degli offerenti sia uguale o inferiore a cinque, al fine di assicurare un'efficace competizione tra i partecipanti alla gara, è prevista la possibilità di ridurre il numero delle licenze aggiudicabili ovvero la riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione alla licitazione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel bando di gara o in un successivo provvedimento.

Capo III

MISURE ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA

Art. 4.

Assegnazione di ulteriori blocchi di frequenze

1. Ai nuovi entranti risultati aggiudicatari e che ne abbiano fatto richiesta, può essere assegnata una risorsa spettrale consistente in due porzioni di spettro simmetrico, ciascuna di ampiezza 2×5 MHz, disponibili in via residuale rispetto a quello assegnato agli aggiudicatari, in misura non superiore ad una porzione di ampiezza 2×5 MHz per ciascuno.

2. L'assegnazione delle porzioni di spettro di cui al comma precedente avviene sulla base della miglior offerta economica, anche con un sistema di miglioramenti competitivi a partire da un valore pari ai due quinti dell'importo minimo di cui all'art. 3, comma 1, secondo le modalità che saranno specificate nel disciplinare di gara. Il bando o il disciplinare di gara possono stabilire un importo, commisurato all'offerta più bassa dei soggetti risultanti aggiudicatari, al di sotto del quale non si procede all'assegnazione delle porzioni di spettro in questione.

3. Qualora all'esito della procedura stabilita nel comma 2 risultassero porzioni di spettro non assegnate, l'Autorità stabilisce, con apposito provvedimento la procedura di assegnazione.

Art. 5.

Obblighi di «roaming» per gli operatori esistenti

1. Gli operatori esistenti aggiudicatari concedono ai nuovi entranti il «roaming» nazionale sulle reti del servizio radiomobile pubblico di seconda generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:

a) per una durata di trenta mesi, su tutto il territorio nazionale;

b) fino a sessanta mesi, limitatamente ai capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante secondo il calendario che verrà specificato nel capitolato d'oneri della licenza.

Sono esclusi dal computo dei predetti mesi gli eventuali periodi di sperimentazione, da svolgersi in conformità con la normativa vigente.

2. Gli accordi di «roaming» di cui al comma 1 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dall'operatore esistente aggiudicatario concedente il «roaming», ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento, i servizi a valore aggiunto, ed i servizi dati, ed ivi incluse, sempreché siano tecnicamente compatibili e disponibili, le modalità di passaggio automatico dell'utente («hand-over») da zone di copertura offerte da reti di terza generazione a zone di copertura offerte da reti di seconda generazione.

3. L'aggiudicatario avente notevole forza di mercato è tenuto al rispetto del principio dell'orientamento ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura del servizio di «roaming» nei termini stabiliti al precedente comma 1, lettera *a)*. Nella valutazione delle condizioni economiche di «roaming» offerte dagli operatori aventi notevole forza di mercato l'Autorità può avvalersi del confronto con i prezzi al dettaglio più favorevoli quali quelli che tali operatori praticano per le chiamate originate e terminate sulla propria rete (chiamate «on-net»). Attraverso tale confronto, l'Autorità verifica che i prezzi di «roaming» applicati dagli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato non superino i prezzi al dettaglio al netto dei costi commerciali ed amministrativi che non sono attribuibili ai servizi di «roaming».

4. Il nuovo entrante ha diritto al «roaming» secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di un numero di capoluoghi di regione tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. L'Autorità, su richiesta del nuovo entrante corredata da idonea documentazione, verificata l'effettiva capacità dello stesso di attuare le condizioni sopra indicate, può autorizzare il richiedente ad avviare il servizio commerciale, anche basato sul solo «roaming» nazionale, alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con 6 mesi di anticipo rispetto al completamento dell'obbligo di copertura di cui sopra. In ogni caso il diritto al «roaming» da parte del nuovo entrante, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, non è esercitabile oltre trenta mesi dal rilascio della licenza.

5. Gli operatori esistenti aggiudicatari, entro trenta giorni dalla data di rilascio della relativa licenza, presentano all'Autorità una bozza di contratto tipo di «roaming» contenente tutte le condizioni tecnico-economiche nonché le modalità e il calendario per la sperimentazione ed attivazione del servizio. Gli operatori aggiudicatari aventi notevole forza di mercato allegano al contratto tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica delle condizioni di cui al comma 3.

6. Le condizioni di «roaming» prevedono l'obbligo degli operatori esistenti aggiudicatari di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Se il nuovo entrante ritiene che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il «roaming» è comunque fornito alle condizioni stabilite dall'operatore esistente aggiudicatario, salva la facoltà per il nuovo entrante di adire l'Autorità, che interviene secondo le disposizioni previste all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

8. In caso di contestazione da parte del nuovo entrante delle condizioni economiche e tecniche praticate per il «roaming» nazionale da un operatore esistente aggiudicatario, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive. In caso di contestazione da parte dell' aggiudicatario nuovo entrante, gli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato hanno l'onere di fornire all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

9. Qualora l'Autorità imponga modificazioni alle condizioni predisposte dagli operatori esistenti aggiudicatari, la stessa dispone, se del caso, la restituzione al nuovo entrante danneggiato delle eventuali somme non dovute già percepite dall'operatore esistente aggiudicatario, maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione, computati su base trimestrale.

10. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le condizioni e gli obblighi di «roaming» così come previsti nel presente articolo sono soggetti all'eventuale revisione da parte dell'Autorità alla luce dell'effettiva evoluzione del mercato, dei terminali e degli standard tecnici.

11. Ai fini del presente articolo non si considerano nuovi entranti quei soggetti che nei 42 mesi successivi al rilascio della licenza rientrino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *f)*.

Art. 6.

«Roaming» fra operatori di sistemi mobili di terza generazione

1. Gli aggiudicatari possono concludere accordi di «roaming» sulle reti di terza generazione, sulla base di accordi commerciali.

2. Gli aggiudicatari possono stipulare anche accordi di «roaming» con condivisione delle frequenze, anche in presenza di accordi di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Le aree che l'aggiudicatario copre mediante accordi di «roaming» con condivisione di frequenze non sono computabili ai fini degli impegni assunti in sede di verifica dell'idoneità fatta salva la previsione di cui all' art. 3, comma 6, del Regolamento.

3. Tutti gli accordi di «roaming» sulle reti di terza generazione conclusi fra aggiudicatari devono essere comunicati all'Autorità entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi.

Art. 7.

Condivisione di impianti, siti ed infrastrutture

1. Il nuovo entrante ha il diritto di ottenere, nonché l'obbligo di concedere, agli operatori esistenti aggiudicatari, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici, nel rispetto dei tetti di radiofrequenze fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381. I prezzi praticati per le predette condivisioni devono essere orientati ai costi e le relative richieste devono essere presentate entro sessanta mesi dall'aggiudicazione della licenza. Gli accordi di condivisione, salvo diversa intesa fra le parti, non possono avere durata inferiore a sessanta mesi.

2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione non siano conclusi entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'Autorità, in base alle procedure stabilite dall'art. 5, commi 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, nonché sulla base della normativa vigente, e previa acquisizione, da parte dell'Autorità stessa, della documentazione tecnica e giuridica dettagliata relativa alla collocazione geografica, alle caratteristiche degli impianti ed agli eventuali contratti di locazione.

3. Resta ferma la facoltà per gli aggiudicatari, di stipulare accordi di uso congiunto di apparati, infrastrutture e segmenti di rete e fornitura dei relativi servizi, in base ad accordi commerciali, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

4. Ai fini del presente articolo non si considerano nuovi entranti quei soggetti che nei settantadue mesi successivi al rilascio della licenza rientrino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *f)*.

Capo IV

NORME APPLICABILI AGLI AGGIUDICATARI

Art. 8.

Contributi

1. Agli aggiudicatari non si applica l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

Art. 9.

Cessione delle licenze

1. Le licenze non possono essere cedute a terzi per almeno quarantotto mesi dalla data di rilascio. Il trasferimento delle licenze deve essere autorizzato dall'Autorità.

Art. 10.

Misure di garanzia

1. L'Autorità stabilisce in maniera equa, trasparente e non discriminatoria i criteri di misura degli obiettivi volontariamente assunti dall'aggiudicatario in sede di verifica dell'idoneità. Nel caso di mancato raggiungimento degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 17, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, comma 18, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 318, l'Autorità fissa le relative penali e ne determina l'entità, che può essere commisurata al fatturato.

2. L'Autorità può disporre la modifica, la sospensione o la revoca della licenza.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Disposizioni finali

1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi mobili di terza generazione o nell'ipotesi di attribuzione di ulteriori bande di frequenza a tali sistemi, le licenze assegnate agli aggiudicatari, mediante la procedura di cui al Regolamento, non costituiscono titolo per l'attribuzione di ulteriori frequenze o per il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 21 giugno 2000

Il Presidente
CHELI

Il commissario relatore
TRAVERSA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A8901

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. **1.**

Convenzioni di cui all'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed attività affidate alla Consip S.p.a. ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2000.

A tutti i Ministeri - Gabinetto del Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.:

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello stato

All'Istituto nazionale di statistica

Alla Commissione nazionale per le società e la borsa

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

All'Autorità Garante della concorrenza e del mercato

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

All'Autorità per l'energia elettrica e il gas

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Al Garante per la protezione dei dati personali

All'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici

Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

A tutti gli enti pubblici non economici

All'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI)

All'Unione province italiane (UPI)

Premessa.

L'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria per l'anno 2000, il cui estratto è allegato alla presente sub lettera *A)* ha introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, coerentemente all'esigenza di razionalizzazione delle spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi.

Il citato art. 26 delinea infatti un sistema in cui tramite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di scelta del contraente vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni.

In particolare detta norma attribuisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato.

Il nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi.

Sulla base di questi presupposti, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi della società Consip S.p.a., ha concluso proprio in questi giorni una prima gara per le forniture di servizi di telefonia vocale fissa, di base ed aggiuntivi, ivi incluse le attività e le forniture relative all'attivazione dei medesimi servizi, e compresi i servizi idonei al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di «Information Technology», in favore delle singole amministrazioni contraenti. L'offerta della società aggiudicataria Telecom Italia S.p.a., con cui è stipulata la convenzione, è in termini particolarmente vantaggiosi per le amministrazioni, che aderiranno alla convenzione attraverso ordinativi di fornitura inviati direttamente al fornitore.

Le amministrazioni centrali dello Stato e i loro uffici periferici sono invitati ad aderire con la massima tempestività consentita alla convenzione in parola, avendo la stessa la durata di un anno dal momento della stipula. Infatti, più tardiva sarà l'adesione nel corso dell'anno e minori saranno i vantaggi conseguibili in termini di risparmi di spesa. A questo riguardo si fa presente che la ripetura convenzione può essere consultata sul sito Internet di questo Ministero (www.tesoro.it), nel quale verranno inserite mano a mano le successive convenzioni. Peraltro, le amministrazioni dello Stato sono comunque tenute ad approvvigionarsi utilizzando, nei limiti dei vincoli di bilancio, le convenzioni stipulate, salvo le eccezioni di cui al comma 6 dell'art. 27 della finanziaria per l'anno 2000. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto dei beni comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni.

Tutte le amministrazioni dello Stato e le restanti amministrazioni aderenti, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, quindi, possono emettere, attraverso propri funzionari a ciò delegati, gli ordinativi di fornitura con ciò perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto (inteso in senso ampio e così ad esempio anche quale noleggio, somministrazione, locazione, ecc.) dei beni o dei servizi oggetto delle convenzioni stesse.

Con le procedure di scelta del contraente vengono esclusivamente individuati i fornitori delle amministrazioni e con la stipula delle convenzioni vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche a cui l'*unità ordinante*[(1)], attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura, farà riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto. La stipula delle convenzioni non comporta alcun impegno di spesa per le amministrazioni. È solo con l'adesione alla convenzione e la successiva conclusione del singolo contratto di acquisto (*rectius*: ordinativo di fornitura) che sorgono in capo ad ogni singola amministrazione i diritti e gli obblighi relativi alla medesima convenzione ed al relativo ordinativo di fornitura, tra i quali quello di ricevere la prestazione e provvedere al pagamento dei beni e/o servizi acquistati.

Lo scrivente Ministero con decreto emanato in data 24 febbraio 2000 (allegato sub lettera *B*), ha deliberato di avvalersi per la realizzazione del sistema delle convenzioni di cui alla legge finanziaria per l'anno 2000, della struttura denominata Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.a., società interamente posseduta dal Ministero del tesoro con missione esclusiva di prestare servizi alla pubblica amministrazione.

Alla Consip S.p.a. è stata affidata la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni, la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse, nonché l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attraverso sistemi tecnologici avanzati come, a titolo esemplificativo, sistemi di acquisto elettronici (E-Procurement).

In attuazione del descritto contesto normativo, Consip S.p.a. ha avviato la realizzazione del sistema delle convenzioni con i fornitori, prevedendo per le pubbliche amministrazioni anche la possibilità di trasmissione in via telematica degli ordinativi di fornitura. L'utilizzo delle convenzioni, anche mediante sistemi di acquisto elettronici (gestione dei cataloghi on-line per i fornitori convenzionati e degli ordini delle pubbliche amministrazioni), consentirà di ottenere una sensibile riduzione dei costi, di migliorare i livelli di servizio e di semplificare i processi di approvvigionamento. La Consip S.p.a., nel definire le convenzioni, terrà conto delle esigenze espresse dalle amministrazioni.

Nell'ambito di un programma di razionalizzazione delle diverse tipologie della spesa comune alle pubbliche amministrazioni, oltre alla convenzione per i servizi di telefonia fissa, sono in fase di definizione le convenzioni per il noleggio delle macchine fotocopiatrici, la cui attivazione è prevista entro giugno c.a., e per la cancelleria, la cui attivazione è prevista entro il mese di agosto c.a. Sono inoltre in fase di avviamento le procedure di selezione del fornitore per i servizi di telefonia mobile, per le centrali telefoniche, per i personal computer e le stampanti (noleggio). È previsto a breve l'avvio dell'implementazione di nuove strategie per i servizi di locazione degli immobili, di gestione degli uffici (p.e. manutenzioni), per i servizi postali e per l'approvvigionamento di energia elettrica. Sono in corso di definizione le strategie di approvvigionamento per carburanti e combustibili.

Attivazione delle convenzioni. Modalità operative.

Sotto il profilo procedimentale, appare opportuno in questa sede soffermarsi sulle incombenze che le amministrazioni dello Stato sono tenute ad osservare per dar luogo all'acquisizione di beni e/o servizi mediante l'utilizzo delle convenzioni di cui trattasi.

Per quanto concerne le amministrazioni centrali, una volta acquisita la comunicazione dell'avvenuta definizione delle convenzioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero della Consip affidataria del servizio, i titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa interessati procederanno alla definizione dei contratti di acquisto (ordinativi di fornitura), previa assunzione dell'impegno di spesa sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione, da effettuare con il consueto e indispensabile intervento del coesistente Ufficio centrale del bilancio. Quest'ultimo curerà, quindi, la registrazione dell'impegno di spesa, validando gli ordinativi di fornitura emessi dall'amministrazione; ciò costituirà il necessario presupposto per la successiva fase del pagamento, sulla base delle condizioni contrattuali previste.

Per quanto concerne gli uffici periferici delle amministrazioni statali che operano in regime di legge n. 908/1960, va precisato che dovranno seguire lo stesso procedimento innanzi delineato, con l'ovvia avvertenza che l'assunzione dell'impegno e il successivo pagamento avranno luogo con l'intervento dei competenti uffici di riscontro (Ragionerie provinciali presso gli uffici dipartimentali del Tesoro).

È appena il caso di precisare che anche i funzionari delegati dovranno avvalersi, a decorrere dalla comunicazione della convenzione alle amministrazioni dele-

---

[(1)] Con tale termine si identifica ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione di pertinenza ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi.

ganti, del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi, nei limiti, ovviamente, delle disponibilità delle aperture di credito ricevute, procedendo alla emissione degli ordinativi di fornitura.

Conclusioni.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di economicità, di miglioramento dei livelli di servizio e di semplificazione dei processi, è necessaria la partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni alle iniziative avviate e da avviare secondo il citato programma di razionalizzazione.

Si richiede pertanto che ciascuna amministrazione individui uno o più referenti, che abbiano la responsabilità di ottimizzare l'utilizzo delle iniziative di razionalizzazione della spesa nell'ambito delle stesse amministrazioni.

Detti referenti inoltre, interfacciandosi con questo Ministero e con la Consip, individuano le politiche di razionalizzazione della spesa per l'amministrazione di competenza, gestiscono la comunicazione interna, supportano il cambiamento e gli ulteriori miglioramenti necessari per il conseguimento degli obiettivi. Si richiede altresì che la comunicazione dei suddetti referenti sia trasmessa al più presto a questo Ministero ed alla Consip (via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma).

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

LEGGE N. 488 DEL 23 DICEMBRE 1999
(estratto)

Art. 26.

Acquisto di beni e servizi

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, *(omissis)*, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, *(omissis)*, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. *(omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6.

4. *(Omissis)*.

5. *(Omissis)*.

Art. 27.

Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile

1./5. *(Omissis)*

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. *(Omissis)*.

ALLEGATO *B*

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO MINISTERIALE del 24 febbraio 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto:

l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato «Ministero») deve provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni;

il combinato disposto degli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che disciplina lo svolgimento delle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.a. (di seguito denominata «Società») la gestione di servizi informatici al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero;

il decreto ministeriale 17 giugno 1998 con cui è stato affidato alla Società, tra l'altro, la gestione del sistema informativo integrato del Ministero;

l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo ai compiti di controllo di gestione di ciascuna pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riferimento soprattutto al disposto degli articoli 63 e seguenti, relativamente alla acquisizione ed automazione da parte del Ministero delle informazioni e dei flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche da realizzare attraverso un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche le cui informazioni devono essere rese disponibili per tutte le medesime amministrazioni e gli enti interessati;

il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contenente norme in materia di riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e di determinazione dei relativi flussi informativi;

il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione della delega disposta con l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

il decreto legislativo 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nonché per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Considerato che:

il Ministero è titolare di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società per il tramite della Consap S.p.a. di cui il Ministero è titolare del 100% del capitale sociale;

la Società è, organismo a struttura societaria ed ha per «oggetto esclusivo l'esercizio delle attività informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali amministrazioni»;

Ritenuto che:

le esigenze di finanza pubblica richiedono specifici interventi per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi;

detti interventi devono innanzitutto realizzare economie di scala sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda e standardizzare i consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di approvvigionamento e i livelli di servizio, promuovere la diffusione e l'utilizzazione di strumenti avanzati quali il commercio elettronico, conseguire risultati in termini di riduzione di spesa;

il sistema delle convenzioni e degli ordinativi da parte delle amministrazioni centrali e periferiche nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, delineato dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tale contesto riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il controllo degli obbiettivi di bilancio, sia in termini di risparmio che di controllo della spesa;

il sistema in questione è altresì indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, ribadite tra l'altro anche dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 300, in parte espressamente attribuite dalla richiamata normativa, per garantire la continuità e l'efficienza della sua funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio, nonché per il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa;

il raggiungimento e la verifica dei suddetti obbiettivi richiede una trasformazione strutturale ed organizzativa che non può prescindere dall'utilizzo di soluzioni e tecnologie innovative realizzabili necessariamente attraverso l'adozione di strumenti informatici e telematici;

il Ministero ha già affidato alla Società la progettazione, la realizzazione e la gestione delle attività finalizzate alla automazione dei processi interni ed alla compiuta definizione degli strumenti informatici e telematici di supporto e di controllo per le scelte operate dal Ministero stesso soprattutto in materia di politiche finanziarie e di bilancio;

in tale contesto è opportuno affidare alla Società la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse, attraverso i servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, con specifico riferimento, oltre che a quanto previsto dal citato art. 26, anche dagli articoli 24 e 25 della medesima legge, nonché dalla restante normativa sopra richiamata;

in considerazione di quanto sopra restano ferme le disposizioni ed i compiti già attribuiti alla Società con i provvedimenti sopra richiamati e la convenzione in essere;

Decreta:

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e segnatamente per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, si avvale dell'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.a. la quale per l'effetto ed a tal fine assume espressamente la funzione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente.

2. I compiti e le funzioni meglio indicate nell'art. 1 e nell'art. 4 sono attribuiti alla Società con effetto immediato e, in tale ambito, i rapporti tra il Ministero e la Società sono disciplinati dalla convenzione in essere e segnatamente, tra altro, da quanto espressamente previsto dall'art. 17 delle medesima convenzione e, pertanto, le suddette parti provvederanno a stipulare apposito accordo di servizio così come stabilito nel citato art. 17.

3. La Società per la stipulazione delle convenzioni con i fornitori ed i prestatori di servizi ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è in ogni caso tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla società ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono affidate alla medesima società le seguenti attività:

a) assistere le singole amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti pubbliche amministrazioni, nel pianificare e monitorare i volumi complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e servizi, definendo gli standard e le modalità per le analisi comparative interne ed esterne;

b) concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi nei rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente, e con i quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, garantendo un sistema di logistica capace di soddisfare con la massima celerità ed efficienza le esigenze delle diverse amministrazioni;

c) utilizzare, sia in fase preventiva che nella gestione della convenzione e dei contratti quadro come sopra stipulati, strumenti idonei alla realizzazione del monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa necessariamente con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di «Information Technology» quali ad esempio la raccolta e l'elaborazione dei dati sugli effettivi fabbisogni, sui reali consumi e sui relativi costi, nonché acquisti elettronici da rendere disponibili in ogni forma a tutte le pubbliche amministrazioni;

d) comunicare alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle restanti pubbliche amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché le relative condizioni, stipulate ai sensi della sopra citata normativa, con strumenti ritenuti idonei e, comunque, utilizzando strumenti informatici;

e) determinare le modalità di adesione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

f) garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della pubblica amministrazione in ordine alle attività espressamente attribuite alla Società;

g) rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse amministrazioni un bollettino periodico relativo alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

5. Il Ministero svolge in ogni caso una funzione di impulso e promozione delle attività di cui al presente decreto nei confronti delle amministrazioni centrali, e periferiche, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, fermo restando che le stesse potranno relazionarsi ed interfacciarsi direttamente con la società secondo il modello di funzionamento di massima di cui all'allegato 1.

6. Gli organi della società, e tra questi in particolare il collegio sindacale della stessa, riferiscono periodicamente al Ministro sull'andamento della gestione nonché sull'economicità e l'efficacia delle operazioni poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal presente decreto.

7. Gli oneri per le attività di cui al presente decreto fanno riferimento agli stanziamenti già previsti sulle unità previsionali indicate per la copertura delle spese relative ai rapporti in essere con la Società.
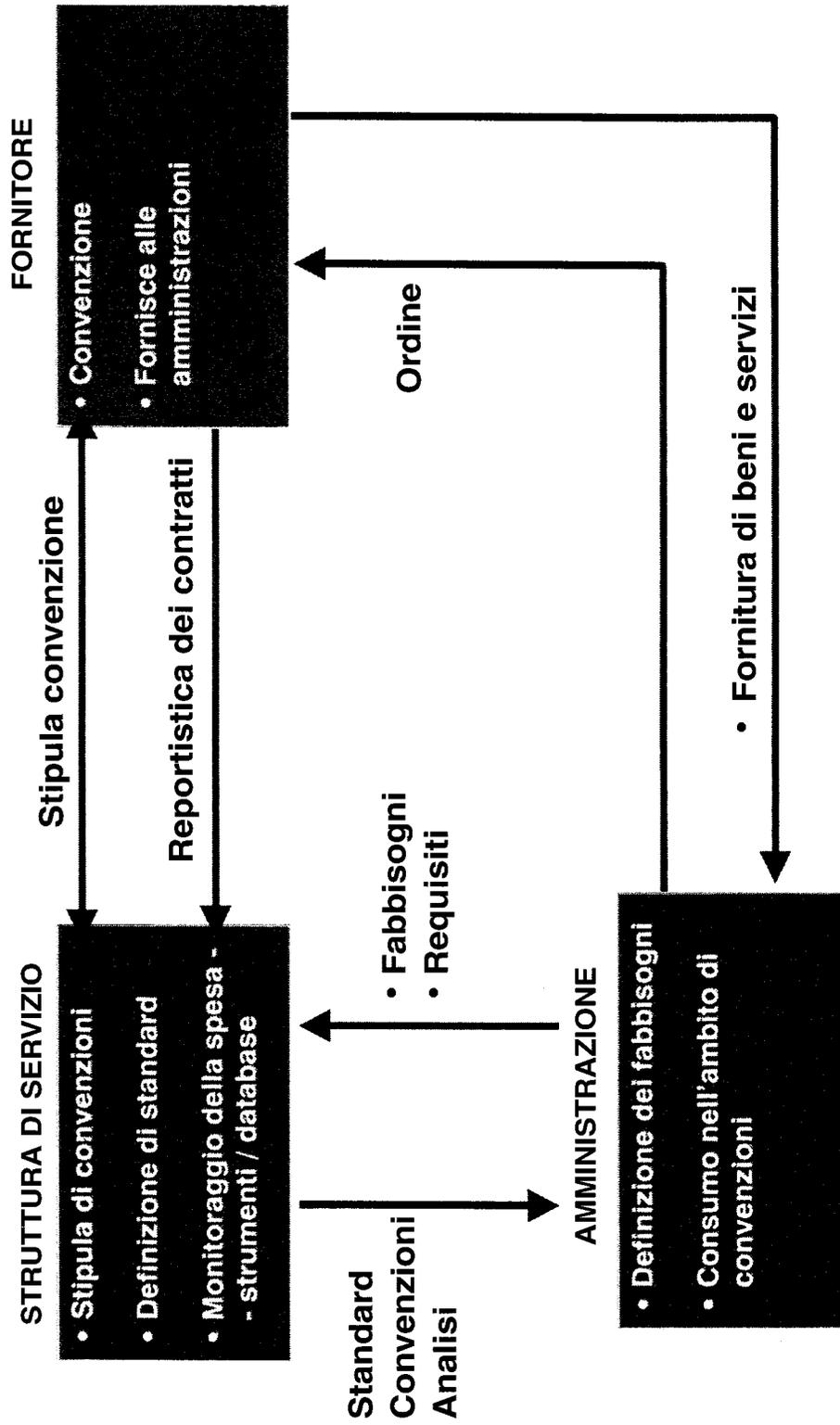
ALLEGATO 1

00A8892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Frantoi oleari riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva. Sistema di pesatura e registrazione delle olive.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali segnala che a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 2000/2001 (1° novembre 2000) entra in vigore, nei confronti di tutti i frantoi oleari che nella campagna precedente hanno prodotto un quantitativo di olio di oliva superiore a 200 quintali, l'obbligo di dotarsi di un «sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso, nonché di un contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione» di cui all'art. 13, commi 1, lettera *b),* e 2 del regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998.

Pertanto, i titolari dei suddetti stabilimenti che intendono esercitare l'attività di lavorazione delle olive nel corso della campagna 2000/2001, devono garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui sopra sin dall'inizio della lavorazione stessa, pena la revoca del riconoscimento.

00A8893

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9401
Yen giapponese	99,19
Dracma greca	336,60
Corona danese	7,4575
Corona svedese	8,3715
Sterlina	0,62810
Corona norvegese	8,2125
Corona ceca	35,757
Lira cipriota	0,57422
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,91
Zloty polacco	4,1450
Tallero sloveno	207,2225
Franco svizzero	1,5486
Dollaro canadese	1,3939
Dollaro australiano	1,5650
Dollaro neozelandese	1,9968
Rand sudafricano	6,4162

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8960

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto dell'Arca Vita S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 1577 del 21 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Arca Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 16 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 20 (attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale, definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; nomina del presidente del collegio sindacale).

00A8383

Modificazioni allo statuto della Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a., in Parma

Con provvedimento n. 1578 del 21 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Po Vita compagnia di assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 25 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (conversione in euro del capitale sociale); art. 8 (previsione della posssibilità di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione da parte di almeno due sindaci effettivi - relative modalità); art 13 (obbligo e modalità di informativa al Collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effetuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 17 (attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale, definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; determinazione del compenso annuo per i sindaci; nomina del presidente del collegio sindacale).

00A8384

Modificazioni allo statuto della Helvetia Vita compagnia Italo Svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1579 del 22 giugno 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Helvetia Vita compagnia Italo Svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 14 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (aumento del capitale sociale da lire 16 miliardi a lire 26 miliardi e sua conversione in euro); art. 7 (modifica del termine per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano); art. 21 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 22 - nuovo articolo - (attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio sindacale, definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; determinazione del compenso annuo per i sindaci; nomina del presidente del collegio sindacale); rinumerazione dei successivi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 che hanno assunto, rispettivamente, i numeri 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

00A8385

Modificazioni allo statuto della Itas Vita S.p.a., in Trento

Con provvedimento n. 01561 del 19 giugno 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Itas Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative all'art. 18 (introduzione dell'obbligo del consiglio di amministrazione di informare, con periodicità almeno trimestrale, il collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di gestione di maggior rilievo, riferendo in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse) ed all'art. 19 (requisiti e modalità per la nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale con limitazioni, per i sindaci, al numero degli incarichi).

00A8387

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Cessazione di attività connesse all'uso dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
166-RM	Maisano Michele	Roma
293-RM	Fadighenti Giorgio	Roma
384-RM	Ponci Vittorio	Roma
475-RM	Tribuzio Nicola	Roma
488-RM	Vitali Pietro	Roma
489-RM	Pace Mara	Roma
554-RM	Magliozzi Roberto	Roma
575-RM	Fedeli Roberto	Roma
672-RM	Pompi Mario	Roma
681-RM	Arpino Anna Maria	Roma
964-RM	Gems Import Corporation S.a.s. di Claudio Frascarelli e C.	Roma
959-RM	Studio Trevi S.n.c. di R. Mazzotti e G. Del Proposto	Roma
975-RM	Fontana Roberta	Roma
1111-RM	Luongo Serena	Roma
1128-RM	Marzoli Caterina	Roma
1145-RM	La Filigrana S.n.c. di Silveri Marco e Doppio Massimo	Roma
1148-RM	Gismondi Marisa	Roma

00A8899

Decadenza di alcune imprese dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
206-RM	Mercatili Luigi	Roma	
354-RM	Barocci Antonio	Roma	
393-RM	Romaldi Antonio	Roma	
405-RM	Tasper S.n.c. di Perugini e C.	Roma	2
757-RM	I Piovani di Piovani Franco, Scavo Rossana e C. S.n.c.	Roma	
765-RM	GI.MA. di Raggi S.r.l.	Roma	
937-RM	Cusimano Rita Savina	Roma	2
941-RM	F2 Gioielli di Strolighi Franco e Strolighi Fausto S.d.f.	Roma	
1011-RM	Flameng Oro S.r.l.	Roma	
1018-RM	D'Alessio Arturo	Castelgandolfo	
1052-RM	Caporilli Claudia	Roma	
1075-RM	Enirisorse S.p.a.	Roma	
1085-RM	Parnaso Argenti S.r.l.	Roma	
1088-RM	Tucci Angelo	Roma	
1104-RM	VIC & J International S.n.c. di Valente Andrea & C.	Fiumicino	
1112-RM	De Paolis Barbara	Roma	
1113-RM	Il Gioiello di Giovatore Giuseppe & C. S.a.s.	Roma	1
1124-RM	Sofia Sonia	Palombara Sabina	
1167-RM	Ronaldo metalli S.r.l.	Roma	
1176-RM	Lattuchella Massimiliano	Roma	

00A8900

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651149/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77